

Ses Tresper



luce

21.53 Sly 26/20

Città di Vibo Valentia

Provincia di Vibo Valentia

Segreteria del Segretario Generale

Al sig. Sindaco dott. Elio Costa

all. n. 1

OGGETTO: domanda di autorizzazione all'assunzione di incarico esterno.

Il sottoscritto dott. Michele Fratino, nato a Genova il 18.10.1963, codice fiscale FRTMHL63R18D969Z, in qualità di segretario generale titolare di questo Comune, in servizio dal 12.10.2015 a tempo indeterminato ed a tempo pieno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (di seguito: "D. Lgs. n. 165/2001, nonché da Regolamento comunale specifico del Comune di Vibo Valentia;

Richiamate:

- la sentenza TAR Catanzaro n. 1093/2014;
- la nota trasmessa dallo studio legale associato Rotoli in Napoli che ha proceduto a notificare in data 19.02.2016 – prot. ricevimento n. 8642 e pervenuta al sottoscritto il 22.02.2016- la richiesta affinché il sottoscritto assuma la funzione di commissario ad acta nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza TAR citata,

CHIEDE

di essere autorizzato ad assumere e svolgere il seguente incarico professionale:

- Tipologia dell'incarico Commissario ad acta perché provveda a dare integrale esecuzione di giudicato alla sentenza TAR Calabria n. n. 1093/2014

Soggetto a favore del quale svolgere l'incarico:

TAR CALABRIA ex art. 21, c. 14, l. Tar, introdotto dall'art. 3, l. n. 205/2000, che ha previsto il potere del giudice di individuare il soggetto che deve provvedere ai fini dell'esecuzione delle ordinanze cautelari, "quale suo ausiliare", nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia - Via Dante Alighieri, 67 - 89900 Vibo Valentia - Part.IVA 02866420793; per conto della Beta Stepstone s.p.a. con sede in Milano, via Brera n. 3 – part. I.V.A. 04986270967 per il tramite del proprio procuratore legale avv. Giulio Rotoli dello Studio Legale Associato Rotoli, via Giordano Bruno n. 1690, 80122 Napoli;

- **Luogo di svolgimento dell'attività:** Vibo Valentia presso sede Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia - Via Dante Alighieri, 67 - 89900 Vibo Valentia
- **Data iniziale e finale previste per l'espletamento dell'incarico:** 02.03.2016 – 18.04.2016
- **Importo complessivo del compenso lordo presunto o carattere gratuito dell'incarico:** € 1.000,00 oltre ad eventuali spese documentate;
- **La specifica normativa in base alla quale è richiesto l'incarico:** art. 21, c. 14, l. Tar, introdotto dall'art. 3, l. n. 205/2000

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76, D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445);

DICHIARA

1. la insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o motivi di incompatibilità, di diritto o di fatto, secondo le disposizioni del Regolamento per gli incarichi al personale dipendente di cui ha preso attenta visione e conoscenza;
2. il carattere temporaneo ed occasionale dell'incarico, il quale non rientra tra i compiti del servizio di assegnazione;
3. l'impegno a svolgere l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro e a non assentarsi dal servizio per svolgere l'incarico oltre a due giornate lavorative nello stesso mese;
4. il compenso lordo quale corrispettivo dell'incarico non risulterà superiore, sia complessivamente, sia rapportato pro quota e sommato con compensi percepiti o da percepire per altri incarichi di qualsiasi tipo svolti nel corso dell'anno solare in corso, al 50% della retribuzione annua lorda percepita dal sottoscritto nel precedente anno;
5. la non compromissione del decoro e del prestigio nonché il danno dell'immagine dell'Amministrazione comunale per effetto o in conseguenza dell'espletamento dell'incarico;
6. la non sussistenza dell'ipotesi che l'incarico sia svolto a favore di soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
7. il non riferimento dell'incarico all'esercizio di una libera professione;
8. di assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio;
9. di non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del Comune per lo svolgimento dell'incarico;
10. di impegnarsi a fornire immediata comunicazione al dirigente del settore di appartenenza di eventuali incompatibilità sopravvenute provvedendo all'immediata cessazione dell'incarico.

Dichiara che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, ancorché potenziale, tra l'attività da svolgere e quella assegnata in qualità di dipendente del Comune di Vibo Valentia

Data, 02.03.2016

Dott. Michele Fratino

Visto, si autorizza,
Il Sindaco
Dott. Elio Costa

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Beta Stepstone s.p.a. (già Beta Skye s.p.a.) c/ ASP Vibo Valentia - Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.

Mittente: "Per conto di: giuliorotoli@avvocatinapoli.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 19 feb 2016 19:01:08

A: protocollocomunevibo@pec.it

CC:

Signature

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/02/2016 alle ore 19:01:08 (+0100) il messaggio "Beta Stepstone s.p.a. (già Beta Skye s.p.a.) c/ ASP Vibo Valentia - Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994." è stato inviato da "giuliorotoli@avvocatinapoli.legalmail.it" indirizzato a:

protocollocomunevibo@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: C515B142.0020042C.FAB146F1.07672324.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 19/02/2016 at 19:01:08 (+0100) the message "Beta Stepstone s.p.a. (già Beta Skye s.p.a.) c/ ASP Vibo Valentia - Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994." was sent by "giuliorotoli@avvocatinapoli.legalmail.it" and addressed to:

protocollocomunevibo@pec.it


The original message is attached.

Message ID: C515B142.0020042C.FAB146F1.07672324.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.

Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Reclama 1 - dov = 29.02.2016
av. Proc...



Oggetto: Beta Stepstone s.p.a. (già Beta Skye s.p.a.) c/ ASP Vibo Valentia - Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.

Mittente: "GIULIO ROTOLI" <giuliorotoli@avvocatinapoli.legalmail.it>

Data: 19 feb 2016 19:01:06

A: protocollocomunevibo@pec.it

CC:

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) per la verifica della firma seguire le istruzioni riportate dall'Agenzia per l'Italia Digitale presenti al seguente indirizzo <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>.

Studio Legale Associato Rotoli
Via Giordano Bruno n. 169 - 80122 Napoli
Tel.0817613962 ? Fax 0810105065

Allegati: Istanza Commissario ad Acta - Beta vs ASP WV.pdf, Ricorso per ottemperanza.pdf, Sent. n. 1093-14.pdf, Relata di notifica.pdf

AL SEGRETARIO GENERALE

DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA

n.q. di Commissario *ad Acta* nominato con sentenza del

TAR Calabria – Catanzaro n. 1093/14 del 5.6.2014

COMUNICAZIONE DI INOTTEMPERANZA

La **BETA STEPSTONE S.p.A.** (già **BETA SKYE S.p.a.** - all. 1), con sede in Milano alla Via Brera n° 3 – Part. IVA 04986270967, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Fausto Alberto Edoardo Galmarini, rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale alle liti del 10.05.2011, Rep. n. 124445- Racc. n. 22719, per Notaio Paolo Morelli, dagli avv.ti Giulio Rotoli (RTL GLI 68P25 F839I) e Sabrina Rotoli (RTL SRN 71C62 F839W), tutti elett.te domiciliati in Crotona alla Via Napoli n. 39 presso lo studio dell'avv. Livia Apa, e dichiarano di voler ricevere le comunicazione a mezzo fax 081.0105065 ovvero all'indirizzo PEC giuliorotoli@avvocatinapoli.legalmail.it

PREMESSO CHE

La Beta Stepstone (già Beta Skye SpA) è una società di factoring che svolge il proprio lavoro soprattutto nel settore sanitario. Diversi creditori della ASP Vibo Valentia cedevano i loro crediti alla Beta Stepstone e, pertanto, quest'ultima, dopo aver acquistato il credito con atto di cessione dinanzi al Notaio, notificava la cessione del credito alla ASP debitrice.

In mancanza di espresso rifiuto alla cessione, la ASP, una volta ricevuta la notifica dell'atto di cessione dei crediti, per effettuare pagamenti liberatori, avrebbe dovuto pagare al cessionario.

In mancanza di pagamenti spontanei, Beta Stepstone richiedeva la emissione di decreti ingiuntivi.

Con i decreti ingiuntivi n. 474/2010, n. 103/2011, n. 8/2011, n. 472/2011, n. 61/2011 e n. 416/2010, il Tribunale di Vibo Valentia ingiungeva alla Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, il pagamento in favore di Beta Stepstone S.p.A., della somma complessiva di € 816.863,83 (€ 11.182,66, € 4.507,49, € 99.810,39, € 119.253,22, € 333.643,45, € 248.466,62) oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 e spese di procedura.

In assenza di opposizioni, i suddetti decreti ingiuntivi, muniti di formula esecutiva, venivano notificati al debitore in data 18/10/11.

La ASP di Vibo Valentia non assolveva integralmente le proprie obbligazioni contrattuali restando debitrice del residuo importo di € 148.504,06, oltre interessi (pari ad € 105.392,28), spese e competenze legali (pari ad € 14.060,08).

La Beta Stepstone S.p.A., avendo interesse al recupero integrale del credito, con ricorso RG n. 1563/2013, depositato il 28.11.2013, adiva il TAR Calabria – Sede di Catanzaro, per ottenere l'ottemperanza al giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi suindicati.

Con sentenza n. 1093/14, resa in data 5/06/14 e depositata in data 9/07/14, il TAR adito accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava l'obbligo della ASP debitrice di dare esecuzione integrale ai decreti ingiuntivi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della sentenza.

Il TAR provvedeva, altresì, a nominare quale Commissario *ad Acta* il Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, con facoltà di delega, affinché, in caso di inutile decorso del termine summenzionato, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, desse corso all'integrale esecuzione al giudicato.

In data 07/07/15 veniva notificata alla ASP di Vibo Valentia la sentenza n. 1093/14, suindicata, che si allega.

CONSIDERATO CHE

la ASP di Vibo Valentia, ricevuta la sentenza del TAR, si attivava per ottemperare.

Ma una serie di mandati di pagamento (n. 6984-6993 del 30.8.10, nn. 7001-7002-7003 del 31.8.10, nn. 8053-8054 del 21.9.10, n. 9545 del 3.12.10, n. 9606 del 6.12.10, n. 9865 del 13.12.10, nn. 732-733-734 del 2.2.11, n. 771 del 3.2.11, n. 2986 del 25.5.11) venivano considerati dalla stessa liberatori e soddisfattivi nonostante emessi in favore di un diverso soggetto giuridico, ovvero del cedente OTR Ortopedia s.r.l. in luogo della cessionaria.

Pertanto, a tutt'oggi, la Beta Stepstone ha un credito pari ad € 80.866,46 a titolo di capitale ed € 54.311,02 a titolo di interessi.

Tanto premesso e considerato, con il presente atto, Beta Stepstone S.p.A.,
come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

CHIEDE

che l'III.mo Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, nella qualità
di Commissario *ad Acta* nominato con sentenza n. 1093/14 del TAR Cala-
bria – Catanzaro del 05.06.2014, voglia dare esecuzione alla sentenza sum-
menzionata, compiendo gli atti a ciò necessari. Il tutto a spese della ASP
soccombente.

Napoli, 18 febbraio 2016.

avv. Giulio Rotoli

avv. Sabrina Rotoli

All.ti: 2

ROTOLO
GIULIO

Firmato digitalmente da ROTOLI GIULIO
DN: cn=IT, o=ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NAPOLI/80013690633, title=46 Avvocato,
sn=ROTOLO, givenName=GIULIO,
serialNumber=ITATLEGL68PZ5F839L,
c=ROTOLO GIULIO,
dnQualifier=LORG2013061760906406
Data: 2016.02.19 18:51:30 +0100'

STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROTOLI
Via Mergellina, 43 - 80122 Napoli - Telefax 0817613962 - info@studiorotoli.it
Via Napoli n. 39 - 88900 Crotona c/o avv. Livia Apa

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

SEDE DI CATANZARO

RICORSO PER OTTEMPERANZA

1563/13

Tribunale	28 NOV 2013
per	
Ric. N.	

nell'interesse di BETA SKYFS p.A., con sede in Milano alla Via Berchet n° 2
Part. IVA 04986270967, abilitata ad esercitare attività di intermediazione finanziaria ai sensi dell'art. 106 del Tub essendo iscritta al numero 37314 dell'Ufficio Italiano Cambi, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Galmarini Fausto Alberto Edoardo, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 16/05/11 (rep. n. 124445, racc. n. 22719, Notaio Paolo Morelli) dagli avv. ti Sabrina Rotoli (RTLSRN71C62F839W) pec: sabrinarotoli@avvocatinapoli.legalmail.it Giulio Rotoli (RTLGLI68P25F839D) pec: giuliorotoli@avvocatinapoli.legalmail.it, elett. ed domiciliata in Crotona alla Via Napoli n. 39, presso lo studio dell'avv. Livia Apa,

C. a.
Sig.
Marcello
L. Apa

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia (P. I. 02866420793), in persona del legale rapp. *tempo-tempore*, con sede in Vibo Valentia, alla via Dante Alighieri n. 67 - c.a.p. 89900,

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sui seguenti titoli esecutivi

- decreto ingiuntivo n. 474/10 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 14.12.2010, depositato in data 18.12.2010, non opposto e munito di formula esecutiva il 10.05.2011, notificato in forma esecutiva all'ente debitore in data 18.10.2011, con il quale è stato ingiunto alla ASP Vibo Valentia di pagare alla società BETA SKYE S.p.A., quale cessionaria dei crediti vantati dalla "Tecnologic Medicali s.r.l." e dalla "O.T.R. Ortopedia s.r.l.", la somma capitale di euro 11.182,66, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/02, spese della procedura liquidate in complessivi euro 735,44, oltre Iva e Cpa.
- decreto ingiuntivo n. 103/2011 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 18.05.11, depositato il 20.05.11, non opposto e munito di formula esecutiva il 03.10.11, notificato in forma esecutiva all'ente debitore in data 18.10.11, con il quale è stato ingiunto alla ASP Vibo Valentia di pagare alla società BETA SKYE S.p.A., quale cessionaria dei crediti vantati dalla "O.T.R. Ortopedia s.r.l.", la somma capitale di euro 4.507,49, oltre interessi legali, spese della procedura liquidate in complessivi euro 558,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
- decreto ingiuntivo n. 8/2011 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 12.01.11, in pari data depositato, non opposto e munito di formula esecutiva il 15.04.11, notificato in forma esecutiva all'ente debitore in data 18.10.11, con il

quale è stato ingiunto alla ASPVibo Valentia di pagare alla società BETA SKYE S.p.A., quale cessionaria dei crediti vantati da "Kosmos Hospital s.r.l.", la somma capitale di euro 99.810,39, oltre interessi ex. D.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze al soddisfo, spese della procedura liquidate in complessivi euro 1.867,84, oltre IVA e CPA.

- **decreto ingiuntivo n. 472/2010** emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 13.12.10, in pari data depositato, non opposto e munito di formula esecutiva il 15.04.11, notificato in forma esecutiva all'ente debitore in data 18.10.11, con il quale è stato ingiunto alla ASP Vibo Valentia di pagare alla società BETA SKYE S.p.A., quale cessionaria dei crediti vantati dalla "O.T.R. Ortopedia s.r.l.", la somma capitale di euro 119.253,22, spese della procedura liquidate in complessivi euro 1.859,84, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo, oltre Iva e Cpa.
- **decreto ingiuntivo n. 61/2011** emesso dal Tribunale di Vibo Valentia l'8.03.11, depositato in data 09.03.11, non opposto e munito di formula esecutiva il 20.06.11, notificato in forma esecutiva all'ente debitore in data 18.10.11, con il quale è stato ingiunto alla ASPVibo Valentia di pagare alla società BETA SKYE S.p.A., quale cessionaria dei crediti vantati da "Kosmos Hospital s.r.l.", la somma capitale di euro 333.643,45, oltre interessi ex. D.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze al soddisfo, spese della procedura liquidate in complessivi euro 2.748,06, oltre IVA e CPA.
- **decreto ingiuntivo n. 416/10** emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 28.10.10, depositato in pari data, non opposto e munito di formula esecutiva il 15.04.11, notificato in forma esecutiva all'ente debitore in data 18.10.11, con il quale è stato ingiunto alla ASP Vibo Valentia di pagare alla società BETA SKYE S.p.A., quale cessionaria dei crediti vantati da "Kosmos Hospital s.r.l.", la somma capitale di euro 248.466,62 oltre interessi ex. D.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze al soddisfo e spese della procedura liquidate in complessivi euro 1.683,75, oltre IVA e CPA.

III.mo Sig. Presidente

La società Beta Skye S.p.A., società di factoring, agisce quale cessionaria delle ditte titolari dei rapporti di convenzionamento e fornitura intrattenuti con la ASP in virtù di appositi atti di cessione e, precisamente:

- Il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 474/10 è relativo alla fattura emessa dalla "Tecnologie Medicali s.r.l." n. 45 del 29.04.09, e dalle fatture emesse da O.T.R. Ortopedia s.r.l. n. 269 dell'11.07.09, n. 315 del 10.09.09, nn. 360 e 361

- del 07.10.09, n. 380 del 28.10.09, n. 402 del 09.11.09. Il credito di cui alla fattura n. 45/09 emessa da Tecnologie Medicali s.r.l. è stato ceduto con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Gianluca Perrella, rep. 87322, racc. 15867, alla società Detto Factor S.p.A. e, successivamente, da questa ceduto alla società Beta Skye S.p.A., con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Marco Orlandoni di Bologna in data 25.01.10, rep. 12789, racc. 7152, notificato alla ASP debitrice in data 04.02.10. Il credito di cui alle fatture emesse da O.T.R. Ortopedia s.r.l. veniva invece ceduto con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Gianluca Perrella rep. 84436, racc. 13730, alla società Detto Factor S.p.A. e, successivamente, da questa ceduto a Beta Skye S.p.A. con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Marco Orlandoni di Bologna rep. 13268 racc. 7402, notificato alla ASP debitrice in data 2.04.10.
- Il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 103/11 è relativo alle fatture emesse dalla "O.T.R. Ortopedia" nn. 419 e 420 del 24.11.09, n. 439 del 09.12.09, nn. 19 e 20 del 14.01.10, n. 6, 7 e 8 del 25.01.10, nn. 2, 3, 4 e 5 de 28.01.10, ceduto con scritture private autenticate dal Notaio dott. Gianluca Perrella :del 19.09.07 rep. 84436, racc. 13730; del 25.02.08, rep. 84436, racc. 13730; del 26.02.08, rep. 85431, racc. 14492 alla società Detto Factors.p.a., e, successivamente, da questa ceduto alla società Beta SkyeS.p.A. con scrittura privata autenticata in data 28.05.10, notificato alla ASP debitrice in data 23.06.10.
 - Il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 8/11 è relativo alle fatture emesse dalla "KosmosHospitals.r.l." di cui al ricorso in allegato (doc. 4), ceduto con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Gianluca Perrella, rep. 87321, racc. 15866, alla società Detto Factors.p.a., e, successivamente, da questa ceduto alla società Beta SkyeS.p.A., con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Marco Orlandoni di Bolognain data 28.05.10, rep. 13820,racc. 7689, notificato alla ASP debitrice in data 23.06.10.
 - Il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 472/10 è relativo alle fatture emessedalla "O.T.R. Ortopedia s.r.l." di cui al ricorso in allegato (doc. 5),ceduto con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Gianluca Perrella, rep. 90080, racc. 18028 alla società Beta SkyeS.p.A., notificato alla ASP debitrice in data 19.05.10.
 - Il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 61/11 è relativo alle fatture emesse dalla "Kosmos Hospital s.r.l." di cui al ricorso in allegato(doc. 6), ceduto con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Gianluca Perrella, rep. 90166, racc.

18089 alla società Beta Skye S.p.A. in data 03.06.10, notificato alla ASP debitrice in data 15.06.10.

- Il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 416/10 è relativo alle fatture emesse dalla "Kosmos Hospital s.r.l." di cui al ricorso in allegato (doc. 7), ceduto in data 18.12.08 con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Gianluca Perrella, rep. 87321, racc. 15866 alla società Detto Factor S.p.A., e, successivamente, da questa ceduto alla società Beta Skye S.p.A., con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Marco Orlandoni di Bolognina data 23.03.10, rep. 13268, racc. 7402, notificato alla ASP debitrice in data 02.04.10.

L'azienda sanitaria non ha provveduto ad assolvere le proprie obbligazioni contrattuali, restando debitrice della somma complessiva di € 148.504,06, oltre agli interessi al tasso ed alle scadenze indicate nei titoli pari, alla data del 1° ottobre 2013, all'importo di € 105.392,28, come da prospetto allegato (doc. 8), nonché spese e competenze legali nella misura di € 14.060,80, oltre IVA e CPA, come da tabella che segue:

D.I.	Importo	Acconto	Residuo	Spese liquidate in decreto	Competenze liquidate in decreto	Spese successive	Competenze successive	Totale competenze legali
474/10	11.182,66	10.660,60	522,06	101,50	633,94	46,23	300,00	1.081,67
103/11	4.507,49	1.228,73	3.278,76	46,50	575,43	23,49	300,00	945,42
8/11	99.810,39	38.107,39	61.703,00	283,00	1.584,84	46,23	500,00	2.414,07
472/10	119.253,22	38.329,31	80.923,91	275,00	1.584,84	54,19	1.000,00	2.914,03
61/11	333.643,45	331.777,18	1.866,27	448,00	2.300,06	51,48	1.000,00	3.799,54
416/10	248.466,62	248.428,62	38,00	275,00	1.584,84	46,23	1.000,00	2.906,07
Totali			148.504,06					14.060,80

CONSIDERATO

- che sono pervenuti soltanto i pagamenti in acconto indicati nel prospetto di cui sopra, nonostante la notifica dei titoli in forma esecutiva all'ente debitore, con un residuo credito vantato da Beta Skye S.p.A. pari ad € 148.504,36, oltre gli interessi maturati per complessivi € 105.392,28, spese legali pari ad € 14.060,80 oltre IVA e CPA;
- che alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale [TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I^a, 03 giugno 2013, n. 310], "Ai sensi dell'art. 112 comma 2 lett. c) c.p.a. il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza" (cfr. ex multis, TAR Piemonte, Torino, Sez. II^a, 24 maggio 2013, n. 699; TAR Lombardia, Milano, Sez. III^a, 6 maggio 2013, n. 1156; TAR Puglia, Bari, Sez. II^a, 10 aprile 2013, n.

539; TAR Lazio, Roma, sez. II[^], 04 febbraio 2013, n. 1198; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II[^], 18 gennaio 2013, n. 58: "Il decreto ingiuntivo è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza: tale rimedio è esperibile per la esecuzione di una condanna al pagamento di somme di danaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione dinanzi al giudice civile").

- che Beta Skye S.p.A. - verificatisi i presupposti necessari e sufficienti per l'esperibilità del giudizio di ottemperanza - si vede, dunque, costretta ad adire questo On.le Tribunale per l'esecuzione del giudicato e per la nomina di un Commissario *ad acta* che si sostituisca all'Amministrazione inadempiente.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, Beta Skye S.p.A., rapp.ta, difesa ed elett. dom.ta come in epigrafe,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Voglia, ogni avversa deduzione ed eccezione rigettata,

- dichiarare l'obbligo della Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del legale rapp.te *p.t.*, dom.to, per la carica, in Vibo Valentia alla Via Dante Alighieri n. 67, a corrispondere alla società ricorrente la somma complessiva di € 148.504,06, oltre interessi maturati e maturandi come liquidati nei titoli, pari alla data del 1° ottobre 2013 all'importo di € 105.392,28, come risulta dal prospetto analitico allegato al doc. 8; spese legali per € 14.060,80, oltre IVA e CPA, come ingiunto nei richiamati titoli esecutivi ed indicato nella tabella di cui sopra;
- assegnare un termine all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del legale rapp.te *p.t.*, dom.to, per la carica, in Vibo Valentia alla Via Dante Alighieri n. 67, per provvedere, in favore della ricorrente, a quanto stabilito con i predetti decreti ingiuntivi;
- nominare un funzionario quale Commissario *ad acta* con il compito, nel caso di decorso infruttuoso del termine assegnando, di procedere a tutti gli adempimenti occorrenti per l'esecuzione di cui sopra, con piena funzione sostitutiva;
- con la rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore dei costituiti difensori *ex art.* 93 c.p.c.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore del contributo unificato è di € 300,00


Si producono:


STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROTOLI

Via Mergellina, 43 - 80122 Napoli - Telefax 0817613962 - info@studiorotoli.it
Via Napoli n. 39 - 88900 Crotona c/o avv. Livia Apa

1. procura generale alle liti 16/05/11 - rep. n. 124445, racc. n. 22719, Notaio Paolo Morrelli.
2. decreto ingiuntivo n. 474/10 in forma esecutiva notificato il 18/10/11;
3. decreto ingiuntivo n. 103/11 in forma esecutiva notificato il 18/10/11;
4. decreto ingiuntivo n.8/11 in forma esecutiva notificato il 18/10/11;
5. decreto ingiuntivo n. 472/11 in forma esecutiva notificato il 18/10/11;
6. decreto ingiuntivo n. 61/11 in forma esecutiva notificato il 18/10/11;
7. decreto ingiuntivo n. 416/10 in forma esecutiva notificato il 18/10/11;
8. prospetto analitico per il calcolo del residuo credito e degli interessi maturati all'1/10/13.

Napoli, 30 ottobre 2013.

Avv. Sabrina Rotoli


Avv. Giulio Rotoli


Richiesta di notifica

Ad istanza degli avv.ti Sabrina e Giulio Rotoli, quali procuratori di Beta Skyc S.p.A., si notifici, per legale scienza e per ogni effetto e conseguenza di legge n:

Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del legale rapp.rep.t., con sede in Vibo Valentia, alla Via Dante Alighieri n. 67, 89900.

A MEZZO SERVIZIO POSTALE

18/11/2013

18-11-2013

15836
858

Rec. N° 76596240585-0

L. U. del P. Giudiziale


855
11-13

N. 1093/14 REG.PROV.COLL.
N. 01563/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1563 del 2013, proposto da:
Beta Skye S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv. Sabrina Rotoli e Giulio Rotoli, con
domicilio eletto presso Livia Apa, in Crotona, via Napoli, 39;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, non costituita in
giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi: n. 474/2010,
n.103/2011, n.8/2011, n.472/2010, n.61/2011 e n.416/2010, tutti
emessi dal Tribunale Civile di Vibo Valentia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio si espone che con i decreti ingiuntivi indicati in epigrafe è stato condannato l'Ente al pagamento di somme di denaro in favore della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.

I decreti ingiuntivi sono passati in cosa giudicata.

L'amministrazione debitrice non ha spontaneamente adempiuto ai giudicati medesimi.


Con il gravame introduttivo si chiede pertanto che venga accertato l'obbligo dell'amministrazione intimata a conformarsi ai giudicati e a darvi integrale esecuzione e che, in caso di ulteriore inadempienza venga disposta la nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti sostitutivi necessari per dare esecuzione al giudicato.

Alla camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nella fattispecie del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai



sensi dell'art.2697 del codice civile.

Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (titoli passati in cosa giudicata), incombeva poi all'amministrazione l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall'art.2697, comma 2[^], del codice civile.

Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell'obbligo dell'amministrazione ad ottemperare integralmente ai giudicati di cui in epigrafe, dedotte ovviamente le somme eventualmente già versate dopo l'emissione dei titoli o la proposizione del presente ricorso.

La sussistenza dell'obbligo di eseguire i giudicati va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale sia per gli interessi, che vanno liquidati dalle singole scadenze al soddisfo, e gli oneri accessori, ivi compresi le spese e i diritti successivi alla emissione dei titoli nei limiti delle attività necessarie per conseguire il passaggio in giudicato e quelle di registrazione degli stessi.

L'amministrazione dovrà quindi porre in essere i necessari atti adempitivi entro un congruo termine, che sembra equo fissare in giorni sessanta dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica della stessa a cura di parte.

Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario ad acta indicato in dispositivo .

Alla scadenza del termine sopra detto il Commissario provvederà



entro il successivo termine di giorni 60 sotto la sua personale responsabilità, adottando ogni provvedimento utile (ivi compresi variazioni di bilancio, accensioni di mutui nei limiti della normativa vigente, revoca di impegni di spesa non obbligatoria posti in essere successivamente alla comunicazione della presente sentenza, ecc.)

Va infine precisato che, a seguito dell'insediamento del Commissario ad acta, gli organi dell'Ente versano in una situazione di carenza di potestà, venendo esautorati per l'affare di cui trattasi dalle loro normali attribuzioni, e non possono conseguentemente disporre degli interessi considerati, ovviamente nei limiti strettamente necessari per l'adempimento dei giudicati.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale per la Calabria, Sez. Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'Ente intimato ad adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale ai giudicati di cui in epigrafe.

All'uopo assegna alla predetta Amministrazione il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza in forma amministrativa ovvero dalla notifica a cura di parte.

Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia o suo delegato



perché provveda entro gli ulteriori giorni 60 dal termine predetto a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza.

Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 1.600,00, oltre iva, cpa, spese generali e rimborso del contributo unificato, nonché al pagamento dei compensi spettanti al commissario ad acta per la sua attività, che vengono complessivamente determinati in € 1.000,00, oltre le spese documentate.

Dispone che la segreteria trasmetta immediatamente copia della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta nominato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente, Estensore

Concetta Anastasi, Consigliere

Francesco Tallaro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[Handwritten signature]



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONE DELLA CALABRIA
CATANZARO

Per Copia Conforme all'Originale

Catanzaro,

09/07/14

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]



[Large handwritten signature]

RELAZIONE DI NOTIFICA
ex art. 3 bis legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Giulio Rotoli, con studio in Napoli alla Via Giordano Bruno n. 169 ed elett.te dom.to in Crotone alla Via Napoli n. 39 c/o Avv. Livia Apa, C.F. RTLGLI68P25F839I, P.I. 04718451216, pec: giuliorotoli@avvocatinapoli.legalmail.it, iscritto nell'albo degli Avvocati presso l'Ordine di Napoli, quale procuratore di **Beta Stepstone s.p.a.** (part. IVA 04986270967), nella procedura di ricorso per ottemperanza dalla stessa promossa contro la Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sede di Catanzaro – R.G. 1563/13,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, copia informatica per immagine della **comunicazione di inottemperanza**, nonché copia informatica per immagine del **ricorso per ottemperanza** e copia informatica per immagine della **sentenza n. 1093/14 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sede di Catanzaro in data 5/06/14 e depositata in data 9/07/14**, al **SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA**, n.q. di Commissario *ad Acta* nominato con sentenza del TAR Calabria – Catanzaro n. 1093/14 del 5.6.2014, p.e.c.: protocollocomunevibo@pec.it,

a mezzo invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, estratto dall'archivio ufficiale degli Enti Pubblici pubblicato sul sito internet www.indicepa.gov.it (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

Attesto, infine, che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati:

- copia informatica per immagine della **comunicazione di inottemperanza** rivolta al Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, nella qualità di Commissario *ad Acta* nominato con sentenza del TAR Calabria – Catanzaro n. 1093/14 del 5.6.2014 sottoscritta digitalmente;
- copia informatica per immagine del **ricorso per ottemperanza** proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sede di Catanzaro – R.G. 1563/13;
- copia informatica per immagine della **sentenza n. 1093/14** resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sede di Catanzaro in data 5/06/14 e depositata in data 9/07/14.

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 *bis* comma 2 e 6 comma 1 della l. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 *quater*, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, l. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm., nonché ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 *bis* del d.l. 179/12, che gli atti notificati in formato digitale pdf sono copie fotoprodotte conformi agli originali presenti nel fascicolo da cui sono stati estratti.

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al ricorso per ottemperanza promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sede di Catanzaro – R.G. 1563/13.

Napoli, 19/02/2016.

Documento firmato digitalmente dall'Avvocato Giulio Rotoli.

ROTOLO
GIULIO

Firmato digitalmente da ROTOLI GIULIO
NO: c=IT, o=ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI/80013690833, title=4.6
Avvocato, sn=ROTOLO
givenName=GIULIO
serialNumber=IT=RTLGLI68P25F839I
cn=ROTOLO GIULIO
dnQualifier=LORG2015061760906406
Data: 2016.02.19 18:55:31 +01'00'